

## Sito Cassa Ippica

---

**Da:** Sito Cassa Ippica <info@cassaippica.it>  
**Inviato:** mercoledì 16 marzo 2016 15:43  
**A:** 'Mastromarino Stefania'  
**Oggetto:** Modalità rinnovo licenza Allenatore Trotto 2016

Alla c.a. Mipaaf – Sezione  
Dipartimento delle Politiche competitive,  
della qualità Agoalimentare  
Ippica e della Pesca

Dapprima richiamo la Vostra attenzione sull'urgenza di un pronto intervento circa quanto in oggetto considerato che il 31/03/2016 scade il termine ultimo per tale rinnovo.

Risultano incomprensibili le richieste avanzate dal Mipaaf circa la presentazione del certificato medico di idoneità fisica all'attività agonistica ippica così come la dichiarazione della Società Assicuratrice per la copertura infortuni da attività agonistica. E' corrispondente alla realtà dei fatti quanto previsto dalla modulistica per l'area Galoppo in quanto coloro che partecipano alle gare sono esclusivamente Guidatori Trotto, Fantini Galoppo, Cavalli e non già gli Allenatori. L'attività di Allenatore può essere svolta sia dirigendo una scuderia di allenamento sia dando direttive sulla tipologia dell'allenamento a cui sottoporre il cavallo, stazionando a bordo pista.

L'art. 20 attiene i guidatori ed i fantini, non già gli allenatori. Il punto "d", che menziona la parola allenatore, è da ricondursi all'allenatore che richieda la licenza a guidare cavalli in corsa e non già a chi si limita ad allenare. La richiesta di poter guidare in corsa pare giusto debba contemplare la presentazione del certificato medico e la copertura assicurativa per l'attività agonistica svolta.

L'art. 21 (guidatori professionisti) contempla al capoverso b) i parametri riservati agli allenatori richiedenti l'autorizzazione a guidare cavalli in corsa avvalorando quanto sopracitato, e motivando così la presenza della voce "allenatore" all'interno dell'art. 20, cioè tra le categorie che possono richiedere l'autorizzazione a guidare.

L'art. 26 (allenatori) disciplina gli obblighi di tale categoria e non già la presentazione del certificato medico per attività agonistica e collegata copertura assicurativa.

L'art. 29 (disposizioni comuni) sottolinea il distinguo tra le categorie dei Guidatori e degli Allenatori "rinnovo delle licenze di guida, di allenamento e .....".

In base a quanto sopraesposto si ritiene che il rilascio della licenza di allenatore, quindi senza permesso di poter guidare cavalli in gara, non possa essere precluso da parte del Mipaaf per mancanza di idoneità fisica, perché così facendo si calpesta il diritto al lavoro, alimentando la disuguaglianza tra cittadini abili e diversamente abili e tra allenatori galoppo e allenatori trotto.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Giovanni Mauri